



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto di Crotona

Sezione Pesca

88900 Crotona (KR) Via Miscello da Ripe, n° 5 – tel. 0962.6116 - fax 0962.902094  
e-mail: [crotone@guardiacostiera.it](mailto:crotone@guardiacostiera.it) – sito web: [www.crotone.guardiacostiera.it](http://www.crotone.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 14/2019

**MODALITÀ E PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI SBARCO DI SPECIE ITTICHE INFERIORI ALLA TAGLIA MINIMA DI RIFERIMENTO**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Crotona:

- VISTO** il D.P.R. 1639/68 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTI** l'art. 15 comma 1 e l'allegato III del Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 Dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1005/2008, che istituisce il regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- VISTO** il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto Legislativo del 9 Gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO** in particolare, l'articolo 10 commi 4 e 5 del succitato D.Lgs. 4/2012, concernente gli adempimenti conseguenti alla cattura accidentale o accessoria delle specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia sia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, con specifico riferimento agli "obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità Marittima";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 01 Marzo 2012, finalizzato ad avvalersi della facoltà di concedere esenzioni per i pescherecci di lunghezza f.t. (CE) pari o superiori ai 12 metri ed inferiori ai 15 metri dagli obblighi di cui all'art. 9 par. 2, art. 15 par. 11, art 22 par. 1 e art. 24 par. 1 del Reg. (CE) 1224/09;
- VISTO** l'art. 15 del Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 1392/2014, che istituisce un Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il dispaccio n. 0026500 del 23 Dicembre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III;

- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 98/2015 della Commissione, del 18 Novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale;
- VISTO** il Regolamento (UE) 812/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 Maggio 2015, che modifica i Regolamenti (CE) n°850/98, (CE) n°2187/2005, (CE) n°1967/2006, (CE) n°1098/2007, (CE) n°254/2002, (CE) n°2347/2002 e (CE) n°1224/2009 del Consiglio, e i Regolamenti (UE) n°1379/2013 e (UE) n°1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il Regolamento (CE) n°1434/98 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 1962/2015 della Commissione, che modifica il Regolamento (UE) 404/2011 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 86/2017 della Commissione del 20 Ottobre 2016, che istituisce un Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 Febbraio 2017, recante "Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale";
- VISTO** il Capo II – artt. 5 e 6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 Luglio 2017, recante "Misure attuative relative all'attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 settembre 2017 e successive integrazioni, recante "Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale";
- VISTO** il dispaccio n. 0020642 del 20 Ottobre 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III, con il quale è stato chiarito che la comunicazione preventiva alla competente Autorità Marittima, in caso di cattura accidentale o accessoria di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, risulta obbligatoria per le unità non dotate di *log-book* elettronico – ovvero sia quelle che compilano il *log-book* cartaceo nonché quelle esentate dalla compilazione;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 161/2018 della Commissione del 23 Ottobre 2017, che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (UE) 191/2018 della Commissione del 30 Novembre 2017, che modifica il Regolamento delegato (UE) 98/2015 della Commissione, del 18 Novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo;

- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2036/2018 della Commissione del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 86/2017 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (UE) 124/2019 del Consiglio del 30 gennaio 2019 che stabilisce per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;
- VISTA** l'Ordinanza n°37/2011 del 08 Luglio 2011 di questa Capitaneria;
- VISTA** l'Ordinanza n°93/2016 del 18 Ottobre 2016 di questa Capitaneria, che modifica l'art. 4 ("Punti di sbarco del pescato") della predetta Ordinanza n°37/2011;
- RITENUTO** necessario definire le modalità e le procedure per l'adempimento degli obblighi di comunicazione, alla luce di quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 20 Luglio 2017 e dal dispaccio n. 0020642 del 20 Ottobre 2017;
- VISTI** gli esiti della riunione svoltasi in data 05.03.2019 presso gli uffici di questa Capitaneria di porto con le società armatrici operanti in ambito compartimentale, nel corso della quale sono stati affrontati i contenuti della presente Ordinanza;
- VISTO** l'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69 ("Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione"), che recita: "*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici*";

## ORDINA

### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca che effettuano operazioni negli approdi di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Crotone e che sono soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 1380/2013 e di relativa comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) del citato D.M. 20 luglio 2017.

### **Articolo 2 (Comunicazione preventiva di sbarco di prodotto ittico sottomisura)**

1. Qualunque peschereccio, in caso di cattura accidentale o accessoria di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e così come specificato dal successivo punto 2 del presente articolo, deve:
  - se dotato di *log-book* elettronico, inserire nel sistema con l'apposita funzione, la cattura accessoria o accidentale di prodotto ittico sottomisura contestualmente alla bordata e, comunque, prima del rientro in porto;
  - se utilizza il *log-book* cartaceo, procedere alla comunicazione preventiva all'Autorità Marittima almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, tramite apparato radio VHF o tramite telefono, secondo le indicazioni riportate nello schema in **Allegato 1** della presente Ordinanza; tale obbligo non esula dalla compilazione del *log-book* cartaceo, che dovrà riportare anch'esso la cattura accidentale o accessoria di specie soggetta all'obbligo di sbarco;
  - se esentato dagli obblighi di registrazione sul *log-book* cartaceo, procedere alla comunicazione preventiva all'Autorità Marittima almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, tramite apparato radio VHF o tramite telefono, secondo le indicazioni riportate nello schema in **Allegato 1** della presente Ordinanza.

2. Nella comunicazione deve essere specificato:

- il quantitativo stimato delle catture soggette all'obbligo di sbarco tenuto a bordo;
- le specie ittiche oggetto di cattura e soggette al suddetto obbligo;
- il sistema di pesca con il quale dette catture vengono effettuate;
- le modalità di stivaggio separate (in linea con le disposizioni europee vigenti).

### **ARTICOLO 3 (Specie soggette ad obbligo di sbarco)**

Sono soggetti all'obbligo di sbarco:

- tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura (TAC - Totale Ammissibile di Cattura - e Quote);
- tutte le catture di specie soggette a taglia minima di cui all'allegato III del Regolamento (CE) 1967/2006, nel rispetto delle esenzioni legate al tasso di sopravvivenza o al *de minimis*, valide per gli anni 2019 - 2020 - 2021, secondo la tabella riepilogativa di cui all'**Allegato 2** della presente Ordinanza.

### **ARTICOLO 4 (Norme sanzionatorie)**

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di obbligo di sbarco e relativa comunicazione preventiva, contravviene alle previsioni di cui all'art. 6 comma 1 del D.M. 20 luglio 2017 del MIPAAF e all'art. 10 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 4/2012, fattispecie punibile ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 14 comma 2 dello stesso D.Lgs. con la sanzione amministrativa da 2.000,00 a 12.000,00 euro e con l'assegnazione di 3 punti alla Licenza di Pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.

### **ARTICOLO 5 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)**

La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:

- pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/crotone](http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone), ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009, meglio citata in premessa;
- affissione agli albi di tutte le Autorità Marittime del Compartimento Marittimo di Crotone;
- comunicazione alle cooperative e/o associazioni di pesca locali;
- comunicazione alle Forze di Polizia locali.

Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Crotone, **18 MAR 2019**

IL COMANDANTE  
G.V.(CP) Giovanni GRECO



<b>COMANDO</b>	<b>ASCOLTO RADIO VHF</b>	<b>REPERIBILITA TELEFONICA</b>
<b>Capitaneria di porto di Crotona</b>	h. 24	h. 24 Tel. 0962/6116
<b>Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato (*)</b>	07:00 – 20:00	07:00 – 20:00 (Tel. 0967/21674)
<b>Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina (*)</b>	08:00 – 14:00 (LUN. – MER. – VEN.)  08:00 – 17:30 (MAR. – GIO.)	08:00 – 14:00 (LUN. – MER. – VEN.)  08:00 – 17:30 (MAR. – GIO.) (Tel. 0961/31642)
<b>Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina (*)</b>	08:00 – 14:00 (LUN. – MER. – VEN.)  08:00 – 17:30 (MAR. – GIO.)	08:00 – 14:00 (LUN. – MER. – VEN.)  08:00 – 17:30 (MAR. – GIO.) (Tel. 0962/36328)

**(\*) Al di fuori degli orari indicati in tabella, le unità interessate dovranno effettuare la prevista comunicazione preventiva, tramite apparato radio VHF ovvero telefono, alla Capitaneria di porto di Crotona.**

Denominazione scientifica	Nome comune	Taglia minima	Codice ALFA 3	Percentuale di rigetti annui previsti per le unità che utilizzano reti a strascico			Percentuale di rigetti annui previsti per le unità che utilizzano reti a imbrotto e tramagli			Percentuale di rigetti annui previsti per le unità che utilizzano ami e palangari			Percentuale di rigetti annui previsti per le unità che utilizzano nasse e trappole		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
				PESCI											
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Spigola	25 cm	BSS	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Diplodus annularis</i>	Sarago Sparaglione	12 cm	ANN	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Diplodus puntazzo</i>	Sarago Pizzuto	18 cm	SHR	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Diplodus sargus</i>	Sarago Maggiore	23 cm	SWA	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Diplodus vulgaris</i>	Sarago Fasciato	18 cm	CTB	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %					
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Acciuga o Alice	9 cm	ANE	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Epinephelus spp.</i>	Cernia (vale per tutte le specie del genere "Epinephelus")	45 cm	====	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Lithognathus mormyrus</i>	Mormora	20 cm	SSB	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Merluccius merluccius</i>	Nasello o Merluzzo	20 cm	HKE	6 %	6 %	5 %	1 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Mullus spp.</i>	Triglia (vale per tutte le specie del genere "Mullus")	11 cm	MUT MUR MUX	6 %	6 %	5 %	1 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Pagellus accarne</i>	Pagello	17 cm	SBA	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Pagello Pezzogna o Pezzogna	33 cm	SBR	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	100% (*)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Pagellus erythrinus</i>	Pagello Fragolino o Fragolino	15 cm	PAC	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Pagrus pagrus</i>	Pagro	18 cm	RPG	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia o Dotto	45 cm	WRF	5 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

<i>Sardina pilchardus</i>	Sardina	11 cm	PIL	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Scomber spp.</i>	Sgombro (vale per tutte le specie del genere "Scomber")	18 cm	====	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Solea vulgaris/Solea solea</i>	Sogliola	20 cm	SOL	5 %	0%	0%	3 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Sparus aurata</i>	Orata Suri	20 cm	SBG	5 %	0%	0%	3 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Trachurus spp.</i>	(vale per tutte le specie del genere "Trachurus")	15 cm	====	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

### CROSTACEI

<i>Homarus gammarus</i>	Astice	300 mm LT 105 mm LC	LBE	0%	0%	0%	100% (*)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100% (*)	0%	0%
<i>Nephrops norvegicus</i>	Scampo	70 mm LT 20 mm LC	NEP	100% (*)	100% (*)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100% (*)	0%	0%
<i>Palinuridae</i>	Aragoste (vale per tutte quelle appartenenti alla famiglia "Palinuridae")	90 mm LC	====	0%	0%	0%	100% (*)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100% (*)	0%	0%
<i>Parapenaeus longirostris</i>	Gambero Rosa	20 mm LC	DPS	6 %	6 %	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

### MOLLUSCHI BIVALVI

<i>Pecten jacobaeus</i>	Cappasanta o Conchiglia di S. Giacomo	10 cm	STA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Venerupis spp.</i>	Vongole (vale per tutte le specie del genere "Venerupis")	25 mm	====	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Venus spp.</i>	Vongole (vale per tutte le specie del genere "Venus")	22 mm	====	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

LT = Lunghezza totale; LC = Lunghezza carapace.

I codici Alfa 3 degli attrezzi che rientrano nelle categorie reti a strascico sono: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX.

I codici Alfa 3 degli attrezzi che rientrano nelle categorie imbrocco e tramagli sono: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN.

I codici Alfa 3 degli attrezzi che rientrano nelle categorie ami e palangari sono: LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX.

I codici Alfa 3 degli attrezzi che rientrano nelle categorie nasse e trappole sono: LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX.

(\*) Le seguenti specie catturate ed inferiori alla taglia minima sono rilasciate immediatamente nella zona in cui sono stati catturati: lo scampo (*Nephrops norvegicus*), il pagello pezzogna o pezzogna (*Pagellus bogaraveo*), l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*).